



IL TRIBUNALE DI UDINE

2[^] Sezione Civile

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Annalisa Barzazi	Giudice
dott. Gianmarco Calienno	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso depositato in data 2 maggio 2022 con cui la società Hotel Hammerack srl -*in persona dell'AU e Leg. Rapp. sig. Sergio Gioitti (nato a Gorizia, 24/09/1969 e residente in Tarvisio, UD, via Romana nr. 23 – CF GTTSRG69P24E098V), con sede in Malborghetto Valbruna (UD), via Officine nr. 6 (P. IVA 02369590308 – REA UD 255496), rappresentata e difesa nella presente procedura dall'avv.to Vito S. Spagnolo del Foro di Venezia (CF SPGVSL66L18G284D – pec vitosalvatore.spagnolo@venezia.pecavvocati.it), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec indicato e fisico nello studio dello stesso in Mirano (Ve) - Via Barche nr. 16, come da procura alle liti telematica* - ha chiesto, ai sensi dell'art.161 commi 6° e 10° LF, in pendenza di istanza di fallimento, l'assegnazione del termine massimo di legge per il deposito del piano, della proposta e della documentazione o di altro strumento alternativo per la soluzione della crisi;

rilevato che il ricorso è corredato, oltre del bilancio 2018, della prescritta documentazione, ossia i bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020, nonché il progetto di bilancio 2021, la situazione contabile aggiornata al 31/3/22 e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, oltre alla determinazione dell'amministratore unico di cui all'art.152 LF;

sentita la relazione del giudice incaricato di riferire e visto l'art. 161 L.Fall.;

ritenuta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale in funzione della sede della società debitrice in Malborghetto Valbruna (UD);

rilevato che ricorrano le condizioni volute dagli artt. 160 e 161 L.Fall., perché i bilanci mostrano la sussistenza sia del presupposto soggettivo/dimensionale che di quello oggettivo per l'ammissione alla procedura di concordato;

rilevato che la ricorrente, nei cui confronti pende istanza di fallimento da parte del creditore Brera sec srl, ha chiesto la fissazione del termine massimo di legge, ossia 60 gg (161 ultimo comma LF) -stante l'inapplicabilità dell'art.22 del D.L. 118/21 per esser venuto meno lo stato di emergenza- che il Collegio ritiene senz'altro di concedere, tenuto conto del ragionevole tempo necessario per portare a termine le attività funzionali alla soluzione della crisi, precisando che esso decorre dalla data di deposito del ricorso (vedi Cass. 29740/2018 secondo cui "Nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all' art. 161, comma 6, l. fall ., come introdotto dall'art. 33 del d.l. 22 n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 , il termine che il giudice concede per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, decorre dalla data di presentazione della detta domanda, non da quella dell'emissione del provvedimento con cui il giudice concede il termine, né dalla comunicazione di tale provvedimento da parte della cancelleria");

ritenuto che vada disposta la nomina anticipata del commissario giudiziale che sorvegli l'andamento dell'attività nelle more della definizione di piano e proposta;

P. Q. M.

visto l'art. 161, commi 6° e 10°, L.Fall.;

assegna alla società ricorrente termine di giorni 60 per il deposito di proposta concordataria, piano e documentazione del caso o di altro strumento di composizione della crisi;

dispone i seguenti obblighi informativi a carico della ricorrente e sotto la vigilanza del commissario giudiziale (rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162, commi secondo e terzo L.Fall., che gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di specifica autorizzazione e che il pagamento medio tempore di debiti concorsuali è possibile solo in caso di concordato in continuità aziendale - previa autorizzazione - nei casi previsti per legge ed in altri specifici casi collegati alla natura del rapporto fra prestazioni corrispettive ineseguite dedotte in contratti pendenti):

- sintetica relazione informativa sulla gestione (cassa, recupero crediti, cespiti in proprietà o in leasing, produzione, clienti, dipendenti), ogni 20 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

- indicazione e documentazione delle attività già compiute o da compiersi per predisporre la proposta ed il piano (individuazione attestatore, incarico a periti, valutazione del merito creditizio di eventuali affittuari/acquirenti, circolarizzazione debiti e crediti, ecc.), ogni 20 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

precisa che in ogni caso la ricorrente deve depositare in cancelleria con periodicità almeno mensile una separata situazione finanziaria aggiornata, destinata alla pubblicazione nei modi di legge;

nomina commissario giudiziale il dott. Ivan Jogna Prat di Udine (CF JGNVNI64L26L483P)

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Udine, 5/5/2022

Il Presidente

dott. Francesco Venier